



Comune di Esanatoglia

PROVINCIA DI MACERATA

Il Sindaco

Piazza Leopardi n.27 - ☎ 0737.889132 - ☒ 0737.889327
email: sindaco@comune.esanatoglia.mc.it - PEC: comune.esanatoglia@emarche.it



ORDINANZA - INGIUNZIONE

N. 47/2020

(prot. 5040)

art. 18 Legge n. 689 del 24 novembre 1981

INGIUNZIONE A CARICO DI:

TRAGRESSORE:	Cognome: ██████ nome: ██████ Nato/a a: ██████ il ██████ Residente a: ██████
OBBLIGATO IN SOLIDO:	*****
NATURA DELL'INFRAZIONE:	violazione del art 255/1- Decreto Legislativo 152/2006: <i>poiché nelle circostanze di cui al verbale 33/2020, "abbandonava i propri rifiuti domestici (sacchetti blu-giallo-marrone) sul suolo pubblico in prossimità della mini isola ubicata in - Parcheggio Via Roma- (rif. Pizzeria Provenza), omettendo di collocarli nel giornoe negli orari stabiliti all'ingresso della propria abitazione, ovvero sul confine esterno della proprietà o recinzione della stessa"</i>
SANZIONE AMMINISTRATIVA	Art.255/1 del D.Lgs. 152/2006.
AUTORITA' PROCEDENTE	Comando Polizia Locale Esanatoglia
RAPPORTO ex art 17 Legge 689/81	07.07.2020: Il trasgressore non si avvaleva delle facoltà di legge: <ul style="list-style-type: none">➤ di chiedere di essere sentito dalla autorità competente ad irrogare la sanzione➤ di presentare scritti difensivi/memorie/documenti , a sua discolpa.➤ Non effettuava il pagamento liberatorio della sanzione, in misura ridotta, entro I termini assegnati.➤ della sanzione entro il termine assegnato Verbale di contestazione n. 33/2020 - accertato in data 26.02.2020 - notificato in data 20.03.2020.

IL SINDACO



Comune di Esanatoglia

PROVINCIA DI MACERATA

Il Sindaco

Piazza Leopardi n.27 - ☎ 0737.889132 - 📠 0737.889327
email: sindaco@comune.esanatoglia.mc.it - PEC: comune.esanatoglia@emarche.it



RICHIAMATI:

- il Regolamento comunale che disciplina la raccolta differenziata dei rifiuti, approv. con delibera del Consiglio Comunale 13.12.2002 , nonchè l'Ordinanza Sindacale 25/2019, vertente sullo stesso argomento;
- il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.L. n. 267/2000, sm.i.;
- il Testo Unico Ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006;

VISTO il S.P.V. 33/2020 elevato dalla Polizia Locale al trasgressore in oggetto generalizzato;

PREMESSO CHE:

- a. In data 26.03.2020 , Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria appartenenti al Comando Polizia Locale di Esanatoglia, accertavano e verbalizzavano a carico di [REDACTED] sopra generalizzato/a , infrazione in violazione del Regolamento Comunale di cui alla delibera c.c. 13.12.2002 che disciplina il conferimento ovvero la raccolta dei rifiuti in modalità differenziata, ovvero violazione a quanto disposto con Ordinanza Sindacale 25/20019 vertente sullo stesso argomento, poiché il trasgressore sopra menzionato/a nelle circostanze di cui allo stesso S.P.V. *“abbandonava i propri rifiuti domestici (rifiuti cartacei) sul suolo pubblico presso la mini Isola ecologica ubicata in -angolo Strada Nuova/via Alberici- omettendo di collocarli - nel giorno e negli orari previsti- (giovedì dalle 07:00 alle 09:30) all'ingresso della propria abitazione, ovvero sul confine esterno della sua proprietà o recinzione ;*
- b. con il Verbale di Accertamento n. 34/2020, il predetto organo procedente:
 - individuava il trasgressore, le cui generalità sono chiaramente indicate nell'intestazione del presente provvedimento;
 - non identificava ulteriori persone obbligate in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981;
 - identificava l'avvenuto accertamento, quale momento conclusivo delle indagini alla data di stesura del verbale stesso;
- c. Il suddetto Verbale veniva notificato alla persona interessata in data 20.03.2020- a mezzo di RAR-Atto Giudiziario, ai sensi di legge e nei termini previsti dal 2° comma dell'art. 14 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e con deposito dell'atto secondo le modalità di cui all'art. 108 del D.L. 18/2020 (lockdown Covid-19); a tutt'oggi non è pervenuta certificazione postale attestante l'avvenuto ritiro dell'atto “depositato”, da parte del trasgressore.

RILEVATO CHE:

- con il Verbale 33/2020 il Comando procedente formalizzava al trasgressore che per la violazione commessa nel caso di specie, l'art. 255/1 del D.L. 152/2006 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria **compresa tra € 300,00 ed € 3000,00** , quale minimo e massimo edittale;
- il Comando Polizia Locale procedente, correttamente assegnava al trasgressore la possibilità di estinguere la pendenza, con effetto liberatorio, mediante il **pagamento in misura ridotta della somma di € 600,00**, determinata - come previsto- in *“1/3 del massimo edittale o nel doppio del minimo edittale (se più favorevole)”*, previsto per la violazione commessa;



Comune di Esanatoglia

PROVINCIA DI MACERATA

Al Sindaco

Piazza Leopardi n.27 - ☎ 0737.889132 - 📠 0737.889327
email: sindaco@comune.esanatoglia.mc.it - PEC: comune.esanatoglia@emarche.it



- dal rapporto informativo redatto in data odierna dalla stessa Polizia Locale si evince che il trasgressore non ha inteso esercitare il proprio diritto a presentare scritti difensivi, memorie o documenti, ai sensi del comma 1 dell'art. 18 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981; non risulta, parimenti, che la stessa persona abbia fatto richiesta di essere sentita dall'autorità competente alla irrogazione della sanzione;
- Sono state osservate da parte dell' Organo di Polizia procedente, le disposizioni di legge sulla contestazione e sulla notificazione del Verbale da loro elevato;
- Non risulta agli atti che sia avvenuto, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981

RITENUTO fondato l'accertamento nonché il verbale e gli atti di notificazione eseguiti dal Comando procedente;

DATO ATTO che per la definizione del "quantum" della sanzione da irrogare, si deve procedere con le modalità previste dall'art. 11 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e precisamente:-----//

- a. Premesso che il pagamento in misura ridotta entro i termini assegnati, implica necessariamente l'accettazione della sanzione e quindi, il riconoscimento da parte del trasgressore della propria responsabilità, va registrata negativamente la non adesione da parte del trasgressore alla possibilità offerta dalla legge di risolvere la pendenza pagando la sanzione in misura ridotta, quantificata come precedentemente scritto, con l'aggiunta delle spese di notificazione, riconoscendo implicitamente le proprie responsabilità riguardo ai fatti ad egli contestati dall'Organo di Polizia Locale;
- b. Il trasgressore, successivamente alla notifica del verbale dell'organo di vigilanza, non chiedeva né di essere sentito dalla autorità competente ad irrogare la sanzione, né produceva alla stessa scritti difensivi a sua discolta o in segno di ravvedimento, in relazione al proprio operato; va pertanto registrata anche in questo caso, l'assenza di ravvedimento da parte del trasgressore, anche nella fase successiva alla notifica del verbale e, segnatamente alla "personalità" dello stesso di cui all'art.11 della L.689/81, si rileva una incidenza negativa in merito alla quantificazione della sanzione da irrogare;
- c. Nulla risulta agli atti, circa l'opera eventualmente posta in essere dall'agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione;
- d. Si rilevano, inoltre :
 - Che il danno ambientale posto in essere dalla persona negli atti compiuti non pare ascrivibile ad "intenzionalità" di mal agire ma piuttosto, da una parziale conoscenza e/o erronea interpretazione delle vigenti disposizioni che disciplinano il conferimento in forma differenziata dei rifiuti domestici;
 - l'assenza di "gravi" danni ambientali, che nell'abbandono incontrollato dei rifiuti sono potenzialmente producibili;
 - l'assenza di danni alla altrui proprietà ;
 - l'assenza di una situazione di pericolo e pregiudizio a persone, animali e cose, o più genericamente alla sicurezza stradale;
 - che il Comando di Polizia Locale non ha segnalato reiterazione di violazione da parte del trasgressore sopra nominato, giusto quanto previsto all'art. 8-bis della Legge 689/81;



Comune di Esanatoglia

PROVINCIA DI MACERATA

Il Sindaco

Piazza Leopardi n.27 - ☎ 0737.889132 - 📠 0737.889327
email: sindaco@comune.esanatoglia.mc.it - PEC: comune.esanatoglia@emarche.it



RITENUTO pertanto:

- di dovere procedere ai sensi l'art. 18 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981;
- che le motivazioni del presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241 del 07-08-1990, siano state dettagliatamente espresse nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche sopra esposte;
- che la motivazione "per relationem" è pienamente legittima in quanto le ragioni alla base del provvedimento sono esplicitate mediante il riferimento al Verbale di accertamento che, in quanto notificato al trasgressore, entra nella sua sfera di conoscibilità legale e quindi nella sua disponibilità;
- che non sono applicabili i termini generali di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge n. 241 del 07-08-1990, in quanto incompatibili con quelli previsti per il procedimento sanzionatorio dalla Legge n. 689 del 24 novembre 1981, che risulta legge speciale, organica e compiuta;
- che non sono trascorsi i termini di prescrizione di cui all'art. 28 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981;

VISTI, ALTRESI':

- la propria competenza - nel caso di specie - ad esercitare le funzioni inerenti l'irrogazione della sanzione;
- il vigente statuto comunale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

tutto ciò premesso, in relazione ai fatti contestati con Verbale nr. 33/2020 del Comando Polizia Locale di Esanatoglia,

IRROGA

al trasgressore [REDACTED] nato/a a [REDACTED] il [REDACTED] e residente ad [REDACTED] la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 600,00), compresa tra il minimo 300,00 ed il massimo edittale previsto (€.3000,00) , per il fatto da egli commesso nella data e nei luoghi di cui al menzionato verbale 33/2020 del Comando Polizia Locale di Esanatoglia.

ORDINA ED INGIUNGE

A [REDACTED], in premessa compiutamente generalizzato/a, **di provvedere al pagamento della somma complessiva di Euro 620,00 (seicentoventi/00)** - (di cui euro 600,00 per sanzione amministrativa e euro 20,00 per le spese inerenti la notifica del verbale e del presente provvedimento) **mediante versamento alla tesoreria comunale di Esanatoglia** presso UBI BANCA S.P.A. filiale di MATELICA - mini sportello di ESANATOGLIA intestatario Comune di Esanatoglia p.za G.Leopardi,1 ESANATOGLIA (MC) IBAN: IT 17 V 03111 68950 000000002605, o in alternativa sul C.C.P. n. 11358629 intestato a Comune di Esanatoglia - Polizia Locale, **entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, significando che in difetto si procederà all'esecuzione forzata di cui all'art. 27 della legge 689/81.**

Nella causale del versamento dovrà essere specificato: "Pagamento sanzione amministrativa - Verbale di contravvenzione 33/2020 - Ordinanza Ingiunzione n. 47 /2020.

DISPONE

1. Di notificare il presente provvedimento
 - al trasgressore;



Comune di Esanatoglia

PROVINCIA DI MACERATA

Il Sindaco

Piazza Leopardi n.27 - ☎ 0737.889132 - 📠 0737.889327
email: sindaco@comune.esanatoglia.mc.it - PEC: comune.esanatoglia@emarche.it



- all'autorità procedente all'accertamento ed alla contestazione dell'infrazione.
2. Di dare atto che
- avverso la presente Ordinanza - Ingiunzione di pagamento è ammessa, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione, opposizione ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 22 e 22-bis della Legge n. 689 del 24 novembre 1981.
3. DI DARE, altresì, ATTO che il presente provvedimento :
- Non da luogo ad impegno di spesa.
 - Va pubblicato sul sito web istituzionale, previo oscuramento delle generalità del trasgressore.

Dalla Residenza Comunale, li 13.07.2020



IL SINDACO
(Luigi Nazzareno BARTOCCI)